

## REGOLAMENTO (CEE) N. 124/92 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari nonché il regolamento (CEE) n. 1157/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 7 bis, paragrafo 3 e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1157/91<sup>(4)</sup>, rettificato dal regolamento (CEE) n. 2675/91<sup>(5)</sup>, la crema contenente rivelatori è inclusa fra le materie prime che possono beneficiare di un aiuto per la fabbricazione dei prodotti finali di cui all'articolo 4, punto 2 del regolamento (CEE) n. 570/88 e le tre formule A, C e D sono raggruppate; che l'esperienza acquisita con l'incorporazione di rivelatori giustifica, senza conseguenze negative sui controlli, l'esigenza di adattare l'allegato II bis del citato regolamento per quanto concerne i rivelatori da incorporare nella crema per la formula B, di raggruppare in un solo testo l'allegato I e l'allegato II che riguardano i rivelatori da incorporare nella vecchia formula A/C e nella vecchia formula D, e pertanto di apportare le modifiche necessarie all'articolo 6, paragrafo 1;

considerando che l'articolo 18, paragrafo 3, primo comma prevede che le prove necessarie per ottenere lo svincolo delle cauzioni di trasformazione devono essere presentate presso l'organismo competente entro un termine determinato; che in taluni Stati membri l'organismo competente per decidere dello svincolo delle cauzioni è diverso dall'organismo al quale l'operatore deve presentare le prove necessarie per lo svincolo stesso; che è opportuno adattare la disposizione suddetta per evitare che eventuali ritardi di inoltro amministrativo possano recare danno all'operatore;

considerando che l'incorporazione finale della crema talvolta viene effettuata subito dopo l'incorporazione di

rivelatori; che pertanto l'operatore può avere la facoltà di non costituire la cauzione di trasformazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, dato che la sua richiesta di aiuto è successiva all'esecuzione di tutte le operazioni di controllo di cui all'articolo 23, comprovanti l'adempimento delle obbligazioni assunte;

considerando che l'articolo 23, paragrafo 5 prevede per i prodotti contenenti rivelatori una serie di disposizioni di controllo meno rigorose a favore dei piccoli utenti; che l'attuale situazione del mercato del burro e il numero crescente di detti piccoli utenti giustificano un incremento dei quantitativi massimi previsti;

considerando che la facoltà di utilizzare i vecchi imballaggi prestampati sino al 30 settembre 1991 deve essere altresì estesa ai vecchi sottocondizionamenti prestampati e che è quindi opportuno modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 1157/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 570/88 è così modificato:

1) all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma:

a) il primo trattino è sostituito dal seguente:

« — i prodotti elencati nell'allegato I, se il burro o il burro concentrato è destinato ad essere incorporato in prodotti corrispondenti alla formula A/C/D, ».

b) il terzo trattino è soppresso;

2) all'articolo 18, il paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal seguente:

« 3. Le prove necessarie per ottenere lo svincolo delle cauzioni di trasformazione di cui al paragrafo 2 devono essere presentate all'autorità competente designata dallo Stato membro entro dieci mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11. »;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.<sup>(3)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.<sup>(4)</sup> GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 57.<sup>(5)</sup> GU n. L 253 del 10. 9. 1991, pag. 13.